




DEICHMANN

DEICHMANN

Codice di condotta



Il presente codice di condotta DEICHMANN include il codice di condotta BSCI revisione 1/2014. Il Gruppo DEICHMANN ha aderito al codice di condotta BSCI e lo ha adattato con una sua propria stesura, in modo da poter meglio contribuire agli effetti sulla catena BSCI.

Premessa

Noi, il Gruppo DEICHMANN, ci sentiamo in dovere di applicare una gestione responsabile che garantisca anche per il futuro la sostenibilità sociale ed ambientale del nostro operato a livello mondiale. Abbiamo redatto questo codice di condotta DEICHMANN (revisione 2016) per rendere nota la nostra posizione ai nostri partner commerciali ed a tutte le imprese partecipanti alla catena di fornitura, ai collaboratori, alle collaboratrici ed alle altre parti coinvolte. Riteniamo essenziale che tutti i partner commerciali di DEICHMANN e tutte le imprese partecipanti alla catena di fornitura applichino senza eccezioni questo codice di condotta.

Il presente codice di condotta DEICHMANN segue gli attuali principi della Business Social Compliance Initiative (BSCI) e si fonda su accordi internazionali come la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, le Linee Guida su Diritti dei Bambini e Principi d'Impresa, le linee guida delle Nazioni Unite su "Imprese e diritti umani", le linee guida OCSE come pure l'ONU Global Compact e gli accordi e le raccomandazioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), essenziali per il miglioramento delle condizioni lavorative nella catena di fornitura.

Con il presente codice di condotta DEICHMANN ci prefiggiamo lo scopo di introdurre e far evolvere i nostri principi in sinergia con i partner commerciali DEICHMANN e tutte le parti coinvolte nella catena di fornitura. In caso di mancata conformità non prenderemo subito il provvedimento più semplice, quello di chiudere i rapporti commerciali, ma cercheremo di lavorare assieme per migliorare la situazione.

La nostra regola di fondo è che tutti i partner commerciali DEICHMANN e le imprese coinvolte nella catena di fornitura (subfornitori) devono uniformarsi ai principi qui riportati nella totalità delle loro attività. Nel caso in cui uno dei nostri principi risultasse meno stringente della legislazione nazionale di un Paese o di un territorio, varranno sempre le leggi nazionali e con esse lo standard più elevato. In questo caso i partner commerciali DEICHMANN devono immediatamente informare il Gruppo DEICHMANN a riguardo. Prescrizioni e regolamenti che vanno oltre la locale legislazione proponendo degli standard più elevati non possono essere derogati e vanno comunque osservati.



Heinrich O. Deichmann, Presidente del Consiglio di Amministrazione e dei Direttori Esecutivi

Un "partner commerciale DEICHMANN" è un partner contrattuale responsabile per un prodotto, un processo o un servizio e nella condizione, in virtù del suo ruolo nella catena di fornitura, di assicurare la conformità agli standard sociali. Questa definizione può essere applicata a produttori, distributori, importatori, installatori, fornitori di servizi, ecc.

Un "subfornitore" è un'entità economica nella catena di fornitura che, direttamente o indirettamente, procura al fornitore beni e/o servizi essenziali per, e utilizzati in o per, la produzione di beni e/o la prestazione di servizi del fornitore.

1. Coinvolgimento e tutela dei lavoratori

I partner commerciali DEICHMANN ed i subfornitori lungo la catena di fornitura devono definire pratiche di gestione collaudate al fine di coinvolgere il personale ed i suoi rappresentanti nello scambio di informazioni pertinenti riguardanti questioni legate al posto di lavoro. Devono rendere possibile l'adozione di adeguate misure per tutelare i dipendenti in accordo con gli obiettivi del codice di condotta DEICHMANN, come pure intraprendere azioni concrete per informarli sui loro diritti e doveri.

I partner commerciali DEICHMANN ed i subfornitori lungo la catena di fornitura sono inoltre tenuti a sviluppare le necessarie competenze nei dirigenti, nei lavoratori e nei rappresentanti dei lavoratori per far sì che queste misure vengano inserite con successo nelle pratiche aziendali. Indispensabile risulta la formazione e l'aggiornamento a tutti i livelli operativi, in particolare per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro.

A livello delle singole imprese, i partner commerciali DEICHMANN ed i subfornitori lungo la catena di fornitura devono implementare o partecipare ad efficaci meccanismi di denuncia per singoli o gruppi che possano essere oggetto di impatti negativi. Anche laddove ci siano sistemi giuridici efficaci ed efficienti, tali meccanismi di denuncia possono offrire particolari vantaggi, come ad esempio il rapido accesso ad una persona di fiducia o una veloce risoluzione delle criticità.

2. Lavoro infantile e tutela dei giovani lavoratori

Per lavoro infantile si intende un qualsiasi lavoro effettuato da una persona di età inferiore ai 15 anni, eccetto i casi in cui le leggi locali stabiliscano un'età minima più elevata e/o una maggior durata della scuola dell'obbligo. In questa evenienza vale l'età più elevata. Se, tuttavia, l'età minima legale è di 14 anni, secondo le eccezioni stabilite nella Convenzione OIL 138 relativamente ai Paesi in via di sviluppo, verrà considerata valida l'età più bassa.

Si definisce "giovane lavoratore" chiunque abbia un'età infantile come sopra definita ma non abbia ancora compiuto 18 anni.

I partner commerciali DEICHMANN ed i subfornitori lungo la catena di fornitura non devono servirsi di lavoro minorile nel senso sopra indicato né tollerarlo, sia per via diretta sia per via indiretta. Si impegnano ad adottare, nel processo di assunzione, meccanismi affidabili per la determinazione dell'età, che non devono in alcun caso comportare trattamenti indegni o umilianti per il dipendente.

I partner commerciali DEICHMANN ed i subfornitori lungo la catena di fornitura sono obbligati, nel caso di bambini che sono stati vittime di lavoro infantile come definito sopra e siano poi stati liberati da questa situazione, ad introdurre, documentare e trasmettere ai loro dipendenti ed alle altre parti interessate metodologie e procedure atte a garantire la sicurezza, la salute, la formazione e lo sviluppo di questi bambini.

I partner commerciali DEICHMANN ed i subfornitori lungo la catena di fornitura devono consentire a questi bambini, attraverso un opportuno supporto,

di frequentare la scuola finché non saranno più considerati bambini secondo la definizione di cui sopra.

I partner commerciali DEICHMANN ed i subfornitori lungo la catena di fornitura devono introdurre, documentare, osservare e trasmettere ai loro dipendenti ed alle altre parti interessate metodologie e procedure atte a supportare la formazione dei bambini rientranti nella raccomandazione OIL 146 soggetti all'obbligo scolastico secondo la legislazione locale o che frequentano una scuola. Fra queste rientrano misure che garantiscano che nessun bambino o giovane lavoratore venga impiegato durante l'orario scolastico e che il totale del tempo trascorso negli spostamenti (da e per scuola e luogo di lavoro), a scuola ed al lavoro non superi le 10 ore giornaliere.

I partner commerciali DEICHMANN ed i subfornitori lungo la catena di fornitura devono assicurare che i giovani lavoratori non vengano impiegati per lavori notturni e che siano protetti da fattori che possano mettere a rischio la loro salute, la loro sicurezza, la loro morale ed il loro sviluppo fisico e psicologico, anche al di fuori del luogo di lavoro. Le imprese devono garantire ai giovani lavoratori l'accesso ad efficaci meccanismi di denuncia, al sistema scolastico ed a programmi per la sicurezza sul lavoro.

3. Lavoro forzato

Per lavoro forzato si intende qualsiasi lavoro o servizio prestato da una persona sotto la minaccia di una punizione o al quale la suddetta persona non abbia volontariamente dichiarato la propria disponibilità.

I partner commerciali DEICHMANN ed i subfornitori lungo la catena di fornitura non devono in

nessun caso far uso o tollerare alcuna forma di lavoro forzato o obbligato, compresi il servaggio o la servitù per debiti, la tratta di esseri umani o il lavoro dei detenuti.

I partner commerciali DEICHMANN ed i subfornitori lungo la catena di fornitura rischiano di essere accusati di complicità nel caso in cui dovessero beneficiare di tali forme di lavoro attraverso i loro partner commerciali nella catena di fornitura.

I partner commerciali DEICHMANN o i subfornitori lungo la catena di fornitura non devono richiedere il deposito di una cauzione o di documenti personali dei lavoratori al momento della loro assunzione. Il personale ha il diritto di lasciare il lavoro in qualsiasi momento, senza impedimenti, e di rescindere il rapporto di lavoro dando al datore di lavoro un ragionevole periodo di preavviso.

4. Procedure disciplinari

I partner commerciali DEICHMANN ed i subfornitori lungo la catena di fornitura devono assicurare che il personale non sia esposto a trattamenti inumani o degradanti, molestie sessuali, punizioni corporali, coercizione mentale o fisica e / o abuso verbale.

Le necessarie azioni disciplinari vanno sempre stilate per iscritto e devono essere esposte verbalmente al lavoratore con parole chiare e comprensibili.

5. Discriminazione

I partner commerciali DEICHMANN ed i subfornitori lungo la catena di fornitura non devono attuare o tollerare alcuna forma di discriminazione

dell'individuo, in particolare nell'assunzione, retribuzione, formazione, promozione, licenziamento o pensionamento, in base a razza, casta, nascita, ceti sociale, etnia, nazionalità, religione, disabilità, orientamento sessuale, appartenenza ad associazioni, opinioni politiche, responsabilità familiari o genere.

I partner commerciali DEICHMANN ed i subfornitori lungo la catena di fornitura non devono interferire con l'esercizio del diritto del personale di seguire principi o pratiche, o di soddisfare bisogni connessi a razza, ceti sociale, origine nazionale, religione, disabilità, genere, orientamento sessuale, appartenenza ad associazioni o opinioni politiche.

I partner commerciali DEICHMANN ed i subfornitori lungo la catena di fornitura non devono permettere alcun comportamento volto ad abusi sessuali, minacce, maltrattamenti o coercizioni, ivi compresi gesti, espressioni verbali o contatto fisico.

Al personale femminile deve essere garantito come minimo il periodo di maternità previsto per legge prima e dopo il parto. Non è ammesso il licenziamento di una collaboratrice per gravidanza. Le lavoratrici in gravidanza non devono essere impiegate per mansioni che possano avere effetti negativi sul loro stato di salute.

6. No alla precarietà del posto di lavoro

I partner commerciali DEICHMANN ed i subfornitori lungo la catena di fornitura provvederanno affinché i loro rapporti di lavoro non portino a situazioni di incertezza o di rischio sociale ed eco-

nomico per il personale. Faranno in modo che tutto il lavoro venga svolto attraverso rapporti di lavoro riconosciuti e documentati in accordo con le leggi, le regolamentazioni, le pratiche e le usanze nazionali e con le norme internazionali del lavoro, a seconda di quale fornisce la maggiore protezione.

Prima di iniziare il rapporto di lavoro, i partner commerciali DEICHMANN ed i subfornitori lungo la catena di fornitura devono mettere a disposizione del personale informazioni comprensibili sui loro diritti, doveri e sulle condizioni di lavoro, e tra queste orari di lavoro, retribuzione, ferie spettanti, tutela contro il licenziamento ingiustificato, tutela della maternità e termini di pagamento.

I partner commerciali DEICHMANN ed i subfornitori lungo la catena di fornitura devono garantire condizioni di lavoro umane. In questo rientra anche supportare i lavoratori, uomini e donne, nel loro ruolo di genitori o tutori, con particolare riguardo ai lavoratori migranti e stagionali i cui figli possono verosimilmente essere lasciati nei luoghi di origine.

I partner commerciali DEICHMANN ed i subfornitori lungo la catena di fornitura non devono strumentalizzare il rapporto di lavoro in modo che contrasti deliberatamente con le reali finalità di legge. Questo comprende, ma non si limita a: (a) programmi di formazione senza l'obiettivo di trasmettere competenze o non finalizzati a fornire regolare occupazione, (b) la stagionalità o occasionalità del lavoro quando questa viene utilizzata per minare i diritti dei lavoratori e (c) contratti di sola manodopera. Inoltre i contratti di subfornitura non devono essere utilizzati per ridurre i diritti del personale.

7. Retribuzione adeguata

I partner commerciali DEICHMANN ed i subfornitori lungo la catena di fornitura devono garantire che stipendi e salari corrisposti per la settimana lavorativa standard garantiscano almeno i requisiti di legge o, se superiori, siano in linea con gli standard di settore determinati nella contrattazione collettiva e che le prestazioni sociali di legge siano garantite. Gli stipendi ed i salari corrisposti devono comunque essere sufficienti per soddisfare i bisogni fondamentali del personale, per permettere al personale ed alle loro famiglie di vivere una vita dignitosa e di poter disporre liberamente di una quota di reddito.

I partner commerciali DEICHMANN ed i subfornitori lungo la catena di fornitura devono garantire che l'esatta composizione di salari, stipendi ed indennità accessorie sia dettagliata ai lavoratori chiaramente e regolarmente. Eventuali detrazioni sono consentite solo se previste dai termini di legge o rientranti in accordi previsti nelle contrattazioni collettive. Non sono consentite trattenute sul salario per motivi disciplinari. L'entità della remunerazione deve riflettere la qualificazione ed il livello di formazione del personale e riferirsi al regolare orario di lavoro.

I partner commerciali DEICHMANN ed i subfornitori lungo la catena di fornitura devono assicurare che stipendi ed indennità accessorie siano corrisposti puntualmente, con regolarità e nel totale rispetto di tutte le leggi applicabili e che il compenso venga erogato con un metodo di pagamento conforme alla legislazione e con modalità convenienti per il personale. Le prescrizioni OIL ammettono la possibilità di pagamenti parziali in natura.

I partner commerciali DEICHMANN ed i subfornitori lungo la catena di fornitura garantiranno l'assenza di subappalto di lavoratori e di falso apprendistato impostato per venir meno ai propri obblighi verso il personale assunto, esistenti in base alle leggi applicabili in materia di lavoro, assicurazione sociale e relative disposizioni.

8. Orario di lavoro ragionevole

I partner commerciali DEICHMANN ed i subfornitori lungo la catena di fornitura devono rispettare le leggi e gli standard di settore applicabili in materia di orario di lavoro. In nessun caso si può richiedere ai dipendenti un orario di lavoro regolare eccedente le 48 ore settimanali. Per ogni settimana lavorativa deve essere garantito almeno un giorno di riposo. Il gruppo DEICHMANN riconosce comunque le eccezioni stabilite dall'OIL. Prescrizioni di legge applicabili nei singoli stati, standard di settore comparabili o contratti di lavoro collettivi vanno interpretati all'interno delle condizioni generali internazionali definite dall'OIL.

Nell'ambito delle eccezioni stabilite dall'OIL, il limite massimo di ore lavorative riportato sopra può essere superato; in questo caso il lavoro straordinario è consentito solo su base volontaria. Nel caso si convengano con il personale dei partner commerciali DEICHMANN e dei subappaltatori lungo la catena di fornitura degli straordinari (ore di lavoro eccedenti il normale orario settimanale), è necessario assicurarsi che questi siano in ogni caso pagati non meno di una volta ed un quarto la tariffa normale. Le ore di lavoro straordinario devono rappresentare un'eccezione e devono essere prestate dai dipendenti esclusivamente su base volontaria.

9. Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva

I partner commerciali DEICHMANN ed i subfornitori lungo la catena di fornitura rispettano il diritto di tutto il personale a formare ed a partecipare ad associazioni di lavoratori a loro scelta, senza condizionamento, ed a condurre una contrattazione collettiva.

I partner commerciali DEICHMANN ed i subfornitori lungo la catena di fornitura devono fornire al personale, in situazioni nelle quali il diritto alla libertà di associazione ed alla contrattazione collettiva siano limitati per legge, simili modalità di associazione libera ed indipendente, in modo da poter instaurare con il datore di lavoro un dialogo su questioni riguardanti il posto di lavoro.

I partner commerciali DEICHMANN ed i subfornitori lungo la catena di fornitura non esercitano sui dipendenti alcuna discriminazione sulla base della loro appartenenza ad una associazione sindacale e non ostacolano l'accesso dei relativi rappresentanti nel luogo di lavoro allo scopo di incontrare il personale ed interagire con esso.

10. Salute e sicurezza

Partendo dal presupposto che i partner commerciali DEICHMANN ed i subfornitori lungo la catena di fornitura abbiano una profonda conoscenza del settore e di eventuali rischi specifici, essi devono provvedere ad un ambiente di lavoro e di vita sicuro, pulito e sano. Devono nominare un rappresentante della direzione, responsabile della salute e sicurezza di tutto il personale, e di applicare i requisiti di salute e sicurezza previsti nella presente linea guida.

I partner commerciali DEICHMANN ed i subfornitori lungo la catena di fornitura devono adottare appropriate misure per prevenire incidenti sul lavoro e danni alla salute dei lavoratori, che possano verificarsi in conseguenza di, in relazione a oppure durante lo svolgimento delle attività, minimizzando le cause di pericolo ascrivibili all'ambiente di lavoro. Singole persone in condizioni di vulnerabilità come (ma non esclusivamente) lavoratori giovani, giovani madri e lavoratrici incinte o persone con disabilità beneficeranno di particolari tutele.

La collaborazione attiva fra la direzione aziendale ed i dipendenti o i loro rappresentanti è una condizione fondamentale per poter implementare sistemi che garantiscano un ambiente di lavoro sicuro e salubre. Questo si può realizzare fondando dei comitati di salute e sicurezza sul lavoro. Le singole aziende assicurano che sono stati adottati dei sistemi per individuare, valutare, evitare e fronteggiare potenziali rischi alla salute e alla sicurezza del personale. Devono adottare misure efficaci per prevenire potenziali incidenti, infortuni e malattie fra i dipendenti, in relazione allo svolgimento delle attività. Tali misure devono mirare a ridurre i pericoli legati all'ambiente di lavoro. I partner commerciali DEICHMANN ed i subfornitori lungo la catena di fornitura devono assicurarsi che il personale riceva formazione documentata ed in accordo con le normative riguardo a salute e sicurezza, e che inoltre tale formazione venga ripetuta per tutto il personale nuovo o assunto nuovamente.

I partner commerciali DEICHMANN ed i subfornitori lungo la catena di fornitura faranno ogni sforzo per incrementare la tutela del lavoratore in caso di incidente, fra le altre cose introducendo un'assicurazione obbligatoria. Per quanto rientra nel loro ambito di influenza, prenderanno tutte le

opportune misure per garantire la stabilità e la sicurezza degli impianti e degli edifici da loro utilizzati, compresi gli alloggi per i dipendenti, quando questi siano messi a disposizione dal datore di lavoro, e per proteggere questi contro eventuali situazioni d'emergenza prevedibili.

I partner commerciali DEICHMANN ed i subfornitori lungo la catena di fornitura rispettano il diritto del personale ad allontanarsi dal territorio aziendale per mettersi al riparo da un pericolo imminente, senza dover chiedere l'autorizzazione all'azienda.

I partner commerciali DEICHMANN ed i subfornitori lungo la catena di fornitura forniranno un'adeguata assistenza per quanto riguarda la medicina del lavoro e le risorse ad essa connesse.

I partner commerciali DEICHMANN ed i subfornitori lungo la catena di fornitura garantiscono l'accesso ad acqua potabile pulita, aree per il consumo di alimenti e per il riposo sicure e pulite, altresì ad aree sicure e pulite per la conservazione e la preparazione degli alimenti. Mettono inoltre a disposizione di tutti i dipendenti in ogni momento e gratuitamente adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI).

I partner commerciali DEICHMANN ed i subfornitori lungo la catena di fornitura devono assicurarsi che i dormitori, se messi a disposizione dei dipendenti, i bagni ed i servizi igienici siano puliti, sicuri, e soddisfino i bisogni essenziali del personale.

11. Tutela dell'ambiente

I partner commerciali DEICHMANN ed i subfornitori lungo la catena di fornitura devono valutare l'impatto sull'ambiente delle loro attività operative

e stabilire linee guida e processi efficaci che riflettano la loro responsabilità ambientale, avendo cura di utilizzare le risorse naturali nel modo più efficiente possibile. Questo va fatto nel rispetto delle leggi e delle disposizioni attinenti la tutela dell'ambiente applicabili nel paese in cui andranno ad operare.

I partner commerciali DEICHMANN ed i subfornitori lungo la catena di fornitura si accertano che vengano messe in pratica efficaci misure atte a ridurre gli effetti negativi sulla comunità, le risorse naturali e l'ambiente nel suo complesso. Ove possibile, occorre evitare o limitare l'uso di sostanze pericolose. Possono essere impiegate solo se utilizzate in maniera corretta e dove questo non arrechi danni all'ambiente.

Deve essere garantito e dimostrabile su richiesta lo smaltimento ecocompatibile di rifiuti e contenitori. Gli scarti dalla produzione devono essere correttamente smaltiti.

12. Etica aziendale

I partner commerciali DEICHMANN ed i subfornitori lungo la catena di fornitura si impegnano a non prendere parte ad episodi di offerte illecite, ricatto, appropriazione indebita o a qualsiasi forma di corruzione, comprese ma non limitate a promesse, offerte e concessioni di un improprio incentivo finanziario o altro.

Si richiede loro di disporre di informazioni corrette sulle loro attività, struttura ed operato e di renderle pubbliche in conformità alle normative vigenti ed agli standard di settore comparabili.

I partner commerciali DEICHMANN ed i subfornitori lungo la catena di fornitura non devono pren-

dere parte né alla falsificazione di tali informazioni né ad azioni di frode nell'ambito della catena di fornitura. Sono inoltre tenuti alla dovuta cura nel raccogliere, utilizzare e proteggere i dati personali (compresi quelli relativi a lavoratori, partner commerciali, clienti e consumatori, per quanto concerne il loro ambito di influenza). La raccolta, l'utilizzo e la protezione dei dati personali deve avvenire in conformità alle prescrizioni ed ai requisiti di legge in materia di protezione dei dati e sicurezza dell'informazione.

13. Sistemi di gestione

I partner commerciali DEICHMANN ed i subfornitori lungo la catena di fornitura devono adottare chiare misure per soddisfare i requisiti del codice di condotta DEICHMANN, inserire quest'ultimo in tutti i loro processi di gestione e renderlo parte integrante della loro filosofia e politica aziendale.

I partner commerciali DEICHMANN ed i subfornitori lungo la catena di fornitura devono assegnare ad uno dei loro manager la responsabilità di tutti gli aspetti relativi al codice di condotta DEICHMANN all'interno della loro organizzazione.

Gli organi dirigenziali dei partner commerciali DEICHMANN e dei subfornitori lungo la catena di fornitura devono verificare, ad intervalli regolari, l'effettiva applicazione dei requisiti del codice di condotta DEICHMANN.

I partner commerciali DEICHMANN ed i subfornitori lungo la catena di fornitura sono responsabili del soddisfacimento dei requisiti del codice di condotta DEICHMANN relativamente a tutto il personale sul quale hanno potere direttivo ed acconsentono a:

- nominare un responsabile per l'applicazione del codice di condotta DEICHMANN per ciascuna sede che possiedono o dirigono;
- assicurarsi che tutto il personale conosca il codice di condotta DEICHMANN rendendone noto il contenuto in una lingua comprensibile ai dipendenti e tenendo ad intervalli regolari dei corsi di formazione sul codice di condotta DEICHMANN;
- astenersi da azioni disciplinari, licenziamenti o altre forme di discriminazione verso quei lavoratori che forniscano informazioni riguardanti l'applicazione del codice di condotta DEICHMANN.

I partner commerciali DEICHMANN ed i subfornitori lungo la catena di fornitura devono dimostrare attraverso opportune registrazioni la conformità ai requisiti del codice di condotta DEICHMANN. Devono essere in grado di permettere ai soggetti incaricati dal Gruppo DEICHMANN di verificare la conformità ai requisiti, di permettere loro l'accesso a tali registrazioni e di fornire loro adeguate informazioni.

I partner commerciali DEICHMANN ed i subfornitori lungo la catena di fornitura devono inserire il soddisfacimento dei requisiti del codice di condotta DEICHMANN come condizione in tutti gli accordi con i loro subfornitori. Tali accordi devono obbligare i subfornitori a soddisfare tutti i requisiti del codice di condotta DEICHMANN (compresa questa clausola) e di partecipare dietro richiesta all'attività di controllo del fornitore.

14. Audit e monitoraggio

Il Gruppo DEICHMANN, per valutare la conformità al codice di condotta DEICHMANN, si avvarrà an-

che di verificatori indipendenti, che per conto del Gruppo effettueranno audit sociali ed ambientali. Per i partner commerciali DEICHMANN varranno diverse condizioni di attuazione, in dipendenza dal ruolo nella catena di fornitura.

Noi, il Gruppo DEICHMANN, abbiamo facoltà di monitorare l'applicazione di questo codice di condotta per mezzo di ispezioni sistematiche, non preannunciate. Le ispezioni vengono effettuate da collaboratori del gruppo DEICHMANN o da auditor indipendenti, in conformità alle linee guida della Business Social Compliance Initiative (BSCI).

15. Azioni correttive e non conformità

Il codice di condotta DEICHMANN stabilisce i principi ai quali ci aspettiamo che i partner commerciali DEICHMANN ed i subfornitori lungo tutta la catena si attengano.

Riconosciamo che alcune di queste aspettative non potranno essere immediatamente soddisfatte in ogni momento ed in ogni luogo. Per il Gruppo DEICHMANN è importante che i partner commerciali DEICHMANN ed i subfornitori lungo la catena di fornitura intraprendano, in caso di non conformità, tutte le necessarie azioni correttive per migliorare la situazione e soddisfare questi requisiti in un adeguato lasso di tempo. L'entità di tale proroga temporale dipende dal tipo dell'azione correttiva e dal grado di rischio, e deve essere determinata in accordo con il Gruppo DEICHMANN.

In caso di ripetute violazioni, senza che i partner commerciali DEICHMANN o i subfornitori lungo la catena di fornitura intraprendano le dovute azioni correttive, ci vedremo costretti ad interrompere la collaborazione.

